

Aggiornamento della Legge regionale in materia di VIA

21 Luglio 2015

È stata pubblicata sul BURL n. 29, S.O., del 17 luglio 2015, la D.d.g. n. 3826 del 14 luglio 2015 recante "Aggiornamento degli allegati della l.r. 2 febbraio 2010, n.5 - Norme in materia di valutazione di impatto ambientale - con contestuale disapplicazione di parte della normativa regionale di riferimento, alla luce dei disposti del d.m. del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015".

Regione Lombardia, con questo atto, aggiorna gli allegati A, B e C della L.R. n.5/2010 riguardanti l'elenco dei progetti sottoposti alla procedura di VIA e alla verifica di assoggettabilità a VIA.

Tale esigenza è emersa a seguito della emanazione del D.M. 30 marzo 2015, disposto dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), avente ad oggetto "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'Articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116".

Il suddetto Decreto Ministeriale prevede che le Regioni adeguino, ove necessario, i propri ordinamenti ai criteri delle citate Linee Guida e che le stesse Regioni possano, in un momento successivo, chiedere al Ministero, sulla base di peculiarità ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali di cui all'allegato IV del D.Lgs. n. 152/2006, specifiche deroghe ai disposti generali dettati con le richiamate linee guida ministeriali.

Dall'adeguamento imposto dal Ministero ne deriva, in particolare, che gli elenchi di cui agli allegato B della L.R. n.5/2010, nelle parti che si configuravano meno restrittive rispetto all'allegato IV della norma nazionale, non trovano più applicazione se non previa acquisizione di specifico decreto ministeriale.

A fronte di tale aggiornamento, si segnala che l'esclusione dalla Verifica di assoggettabilità a VIA, precedentemente adottata da Regione Lombardia per determinate campagne per il recupero di rifiuti mediante l'utilizzo di impianti mobili, non è più vigente (condizione di cui alla superata lettera z.b) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la durata della campagna risulti inferiore a 90 giorni e degli altri impianti mobili di trattamento rifiuti non pericolosi la cui campagna abbia durata inferiore a 30 giorni. In ogni caso eventuali successive campagne sullo stesso sito dovranno essere assoggettate alla verifica di assoggettabilità a VIA").

L'eventuale reinserimento dell'esclusione nei nuovi allegati regionali dipenderà, quindi, da apposita e motivata richiesta che gli uffici regionali competenti dovranno elaborare e trasmettere al MATTM per approvazione.

ANCE Lombardia collaborerà con Regione Lombardia per la raccolta della documentazione necessaria a supporto di tale istanza.

[21436-838_ALLEGATO_DGR_3826_2015.pdf](#)Apri